Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 31 agosto 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971, n. **638**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano Pag. 5458

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971, n. **639**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa Pag. 5460

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1971, n. **640**.
Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo. Pag. 5461

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971.
Sostituzione del commissario straordinario del comune di S. Cipriano d'Aversa . . Pag. 5461

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1971.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Orvieto » e approvazione del relativo disciplinare di produzione . . Pag. 5461

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.
Nomina dei componenti la commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato . . . . Pag. 5464

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di cellophan operanti in provincia di Napoli . Pag. 5465

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti nelle provincie di Belluno e Pavia. Pag. 5465

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di vasche da bagno operanti in provincia di Treviso . . Pag. 5466

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento operanti in provincia di Forlì Pag. 5466

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura calze Arcus, con sede legale in Soncino Pag. 5466

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Zanini & Zambelli con stabilimento in Canneto S/Oglio e laboratorio in Marcaria . Pag. 5467

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calze operanti in provincia di Varese . . . . Pag. 5467

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. RSC Lamberti - industria per la produzione di laterizi di Enna Pag. 5468

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna:

Variante al piano di fabbricazione del comune di Lugo. Pag. 5468

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara Pag. 5468

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Divieto di esercizio venatorio in località « Rocca Cavour » nel comune di Cavour . Pag. 5468

Esito di ricorsi . Pag. 5468

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di radioattività presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino . Pag. 5469

Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti . Pag. 5469

Vacanza della prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa . Pag. 5469

Vacanza della seconda cattedra di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli Pag. 5469

Esito di ricorsi Pag. 5469

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5470

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Commissione esaminatrice e commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso per l'ammissione di otto ufficiali al 6° corso superiore tecnico chimico-fisico . Pag. 5471

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantuno posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione Pag. 5471

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio per la nomina a dieci posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media Pag. 5471

Diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica nel Ministero della pubblica istruzione. Pag. 5472

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso a cinquecentocinquanta posti di capo stazione in prova Pag. 5472

Ufficio medico provinciale di Siena: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena . Pag. 5472

Ufficio medico provinciale di Viterbo: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo . . . . Pag. 5472

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971, n. **638.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 132: all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole di specializzazione in « Audiologia », in « Nefrologia medica » e in « Ematologia clinica e di laboratorio ».

Dopo l'art. 225 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Audiologia », in « Nefrologia medica » e in « Ematologia clinica e di laboratorio ».

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 226. — La scuola ha sede presso la cattedra di audiologia dell'Università di Milano.

La durata del corso è fissata in tre anni.

Il numero degli iscritti alla scuola, complessivo per i tre anni, è fissato ad un massimo di dodici (quattro per anno).

Non è concesso alcun abbreviamento del corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Nozioni di fisica acustica;

Anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;

Fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;

Nozioni di psichiatria.

2° *Anno*:

Tecniche audiometriche;

Nozioni di neurologia;

Nozioni di vestibologia.

3° *Anno*:

Patologia dell'udito;

Terapia medica, chirurgica e protesica della sordità;

La sordità sotto il profilo sociale;

La rieducazione dell'ipoacusico.

Per accedere al 2° e al 3° anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami, rispettivamente del 1° e del 2° anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale.

Il direttore della scuola e dei corsi è il titolare della cattedra di audiologia dell'Università di Milano. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie.

Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico e sperimentale.

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 227. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di tre anni.

Le ammissioni sono previste nel numero di otto per ogni anno di corso.

Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verrà fatta mediante concorso da parte di una commissione presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami).

Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Al termine di ogni anno accademico, l'allievo della scuola di specializzazione dovrà sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia superato tale esame, il candidato non potrà essere ammesso al corso successivo.

L'esame di diploma si svolgerà con le norme generali del testo unico universitario.

Al termine del corso di studi, verrà conseguito il diploma di specialista in « Nefrologia medica ».

Art. 228. — Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti:

1° *Anno*:

Struttura ed ultrastruttura del rene;

Aspetti biochimici della funzione renale;

Fisiologia renale;

Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);

Microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;

Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.

2° *Anno*:

Patologia del ricambio idro-salino;

Insufficienza renale acuta e cronica;

Nefropatie glomerulari;

Nefropatie tubulari;

Farmacologia di interesse nefrologico;

Terapia dietetica e dialitica (1° anno).

3° *Anno*:

Nefropatie interstiziali;

Nefropatie vascolari;

Nefropatie malformative e neoplastiche;

Terapia dietetica e dialitica (2° anno);

Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio

Art. 229. — La durata del corso è di tre anni.

La frequenza alla scuola è obbligatoria.

Il numero degli iscritti alla scuola è fissato in sette per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (1°);

Genetica ematologica;

Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;

Fisiopatologia ematologica (1°);

Biochimica ematologica;

Fisiopatologia del plasma;

Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia.

2° *Anno*:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (2°);

Fisiopatologia ematologica (2°);

Immunoematologia;

Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (2°);

Patologia speciale ematologica (1°);

Clinica delle emopatie (1°);

Anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti in oncologia.

3° *Anno*:

Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (3°);

Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia;

Radiodiagnostica e radioterapia ematologica;

Patologia speciale ematologica (2°);

Clinica delle emopatie (2°);

Terapia sistematica ematologica;

Terapia trasfusionale.

Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni e conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico.

L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento di una prova preliminare di cultura; qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero dei posti disponibili, per l'accettazione si potrà tener conto degli eventuali titoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 142. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971, n. **639**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 45 è modificato nel senso che gli istituti di lingue e letteratura latina e geografia umana annessi alla facoltà di economia e commercio sono soppressi.

Art. 49: è modificato nel senso che, all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Istituto di lingua e letteratura latina;
Istituto di geografia umana.

Nello stesso elenco l'istituto di lingua e letteratura spagnola ed ispano-americana assume la denominazione di « Istituto di studi ibero-americani ».

Art. 55: nell'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia l'istituto di geografia generale assume la nuova denominazione di « Istituto di scienze geografiche ».

Art. 75: all'elenco degli insegnamenti complementari della laurea in chimica per gli indirizzi organico-biologico e inorganico-chimico-fisico sono aggiunti i seguenti:

Catalisi;
Metodologie elettroanalitiche.

Art. 78: all'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

Catalisi;
Metodologie elettroanalitiche.

Art. 79: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di:

Spettroscopia e radiofrequenze.

Art. 87: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Biologia molecolare;
Enzimologia;
Chimica analitica;
Virologia.

Art. 89: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Geologia strutturale;
Geologia marina;
Petrografia applicata;
Analisi mineralogiche;
Paleontologia vegetale;
Prospezioni geofisiche;
Difesa del suolo;
Fotogeologia;
Idrogeologia;
Geomorfologia.

Dopo l'art. 362 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione relativa alla istituzione presso la facoltà di agraria del corso di perfezionamento in « Assistenza e divulgazione agricola » sono inseriti i seguenti articoli:

Corso di perfezionamento in assistenza e divulgazione agricola

Art. 363. — Il corso di perfezionamento in assistenza tecnica e divulgazione agricola annesso alla facoltà di scienze agrarie, ha lo scopo di potenziare le suddette attività quali strumenti di una politica di sviluppo del mondo rurale.

Il corso ha la durata annuale.

Art. 364. — Il corso è diretto da un direttore assistito da un consiglio.

Il direttore del corso è nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà di agraria. Egli dura in carica un biennio, ed è confermabile.

Il consiglio della scuola è costituito da tutti i professori che tengono gli insegnamenti della scuola ed è presieduto dal direttore.

Gli insegnamenti del corso sono affidati a professori di ruolo, o liberi docenti o assistenti della facoltà di scienze agrarie o di altre facoltà nonchè a persone di riconosciuta competenza in uno degli insegnamenti previsti.

Le nomine sono approvate dal consiglio della facoltà di scienze agrarie, su proposta del direttore del corso.

Art. 365. — Titolo di ammissione al corso è la laurea in scienze agrarie. Annualmente non può essere ammesso al corso un numero di iscritti superiore a venti, nello ambito del quale possono essere riservati posti, a seguito di particolari convenzioni per dipendenti da enti pubblici e privati, o da laureati che godono di apposite borse di studio concesse dallo Stato.

Art. 366. — Gli insegnamenti impartiti nel corso sono i seguenti:

a) Economia agraria (analisi tecnico-economica dell'azienda agraria e programmazione);

b) Politica agraria (quadro istituzionale, politica finanziaria, creditizia, cooperazione);

c) Sociologia rurale e psicologia sociologica rurale;

d) Principi dell'assistenza tecnica e della divulgazione;

e) Metodologia dell'assistenza tecnica e della divulgazione.

Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni cattedratiche e di conferenze, integrate, in ogni caso, da esercitazioni ed escursioni.

Art. 367. — Gli iscritti al corso devono frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonchè partecipare alle escursioni e soggiornare nei luoghi in cui vengono svolte le suddette attività didattiche.

Art. 368. — Al termine del corso gli iscritti devono sostenere gli esami di profitto nelle singole materie, oggetto d'insegnamento.

Le commissioni esaminatrici sono composte secondo quanto stabilito dall'art. 42 del regio decreto 4 giugno 1931, n. 1269, e sono nominate dal direttore del corso.

Art. 369. — Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle stabilite per gli studenti in corso. La tassa di diploma è fissata nella misura di lire seimila a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 370. — A coloro che avranno superato gli esami, verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 140. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1971, n. **640.**

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1244, e modificato con proprio decreto in data 26 febbraio 1969, n. 137;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal consiglio generale del Banco di Sicilia rispettivamente in data 27 febbraio 1970 e 30 aprile 1970;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 16 settembre 1970;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 5 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) assegnata dal Banco di Sicilia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 154. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di S. Cipriano d'Aversa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1971 col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di S. Cipriano d'Aversa (Caserta) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Giuseppe Genovese;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Nicola Arpago è nominato commissario straordinario del comune di S. Cipriano d'Aversa (Caserta), in sostituzione del dott. Giuseppe Genovese con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(7815)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Orvieto » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repub-

blica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Orvieto », corredata dai pareri dei comitati regionali dell'agricoltura per Umbria e Lazio;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Orvieto » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1970, n. 121;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Orvieto » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata « Orvieto » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

Fino al compimento di cinque annate successive a quella dell'entrata in vigore dell'unito disciplinare è consentito, nella misura massima del 5 % del volume, la correzione del mosto o vino avente diritto alla denominazione di origine controllata « Orvieto » con mosto concentrato proveniente anche da zone diverse da quella delimitata nell'art. 3 del disciplinare medesimo.

Art. 4.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Orvieto ».

Inoltre per lo stesso periodo, è ammessa una variazione del 15 % in più o meno delle percentuali dei vitigni ammessi all'art. 2.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 5.

Al vino « Orvieto » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodoto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 7

Disciplinare di produzione per il vino «Orvièto»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Orvieto» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Orvieto» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano (Procanico): dal 50 al 65%;

Verdello: dal 15 al 25%;

Grechetto, Drupeggio, Malvasia toscana globalmente: dal 20 al 30%; di cui la malvasia toscana non più del 20%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto o in parte i territori dei seguenti comuni: Orvieto, Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Montecchio, Fabro, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Bagnoregio e Porano.

Tale zone è così delimitata:

sulla strada che da Castel Viscardo conduce a monte Rubiaglio, poco prima del centro abitato di quest'ultimo ed all'altezza dello stabilimento termale, il limite segue in direzione ovest la variante a valle dell'abitato fino all'incrocio della strada che porta al podere Stabbione, segue quindi la medesima sino ad incontrare il fosso Pisciatello che discende in direzione nord sino alla confluenza con il T. Paglia, in prossimità della q. 164. Dal punto di confluenza in linea retta raggiunge il podere Molino e da podere Molino prende, in direzione nord-est, la strada che porta alla Borgata Stazione, percorrendola fino ad incrociare il fosso Ripuglie. Risale tale fosso sino all'altezza del podere Pianociano prende il sentiero che conduce alla località Pratale (q. 360) e, proseguendo, incontra la provinciale per Allerona, prosegue sulla medesima fino al centro abitato ed alla uscita del medesimo segue la strada che, in direzione nord-est, passa per podere Fontalone e prosegue su detta strada fino ad incontrare il fosso Rivasenne (q. 280) che oltrepassa e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge il fosso Rivarcale; discende lungo il medesimo ed all'altezza di q. 240 segue in direzione est il sentiero per podere Poggio Lupo, lo raggiunge e poi in direzione nord-ovest, prende il sentiero che passa per podere Mostarda (q. 335), podere Alvenella (q. 275), prosegue quindi fino a q. 227 e al ponte sul fosso Rimucchie segue una linea retta in direzione est fino a quota 222 in prossimità di un corso d'acqua che discende fino all'affluenza di questi nel T. Ritorto in prossimità delle q. 216. Risale il T. Ritorto e superato di poco le Taie prende la strada che in direzione est raggiunge q. 242. Da q. 242 prende il sentiero che in direzione nord passa per q. 324, S.C. Marco, procede sempre verso nord lungo tale sentiero, costeggiando le quote 348 (Olivello) 359, 382, 393 (Castelrosso) e 387, raggiunge la strada che porta a Fabro. Su questa via procede per Poggio della Fame da dove seguendo la strada in direzione nord incrocia a q. 252 la strada che da Salci conduce a Fabro.

Lungo tale strada supera il bivio per Fabro e procede verso sud-est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240, 245 (S. Lazzaro); da qui procede sulla strada statale Umbro-Casentinese fino alla frazione di S. Maria; superato il centro abitato di S. Maria segue la vecchia strada statale Umbro-Casentinese incrociando in prossimità del Poderocchio il confine della provincia tra Perugia e Terni, procede lungo tale confine in direzione nord-est sino ad incontrare al km. 72 la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71); lungo la medesima discende verso sud per un breve tratto fino all'incrocio con la strada che conduce al C. Cicolini I e Cicolini II, segue tale via sino a raggiungere la q. 427, da dove prosegue per la strada che verso sud porta al C.po Giorgione e raggiunge la strada che porta a Montegabbione; la segue fino a tale centro abitato e prosegue verso Montegiove sino ad incontrare in località Ceppete il R. della fonte dell'Olimpia affluente di destra del T. Sorre. Segue questo corso d'acqua sino al T. Sorre e poi sempre verso sud sino alla confluenza di questi con il T. Chiani e quindi lungo il T. Chiani sino all'affluenza in questi del fosso della Volpaia q. 202. In prossimità della confluenza, sulla sponda opposta del T. Chiani segue il sentiero che scende verso sud e passa per la Casella (q. 230), S.C. Gregorio (q. 290) e quindi in direzione ovest prosegue per il sentiero che lambisce la Macchia dei Passacci e Poggio Tonolo ed infine incrocia un corso d'acqua affluente del R. di Poreale, segue tale affluente per tutto il suo corso in direzione nord ed alla confluenza con il R. di Poreale, risale quest'ultimo sino ad incrociare a q. 484 il sentiero che porta a C.se Mealla. Segue tale sentiero in direzione ovest, fino ad incontrare a q. 544 la strada statale Umbro-Casentinese (numero 71) e in direzione sud-ovest discende sulla medesima sino alla frazione Bagni. All'uscita del centro abitato di Bagni segue il sentiero che in direzione nord-est, passando per il podere S. Maria, arriva al T. Chiani, lo attraversa e sempre seguendo tale sentiero, che costeggia il T. Chiani, attraversa il R. Secco, il fosso della Chiericciola, prosegue attraversando la contrada Mazzocchino e giunge a Marrano Nuovo. Segue poi la strada che conduce a S. Faustino e prima di giungervi, all'altezza di Villa Laura, segue la via che conduce, in direzione sud-est, a S. Bartolomeo, da qui prosegue verso sud per il sentiero che passa per Casone, C. Nova, C. dei Frati fino al fosso della Capretta, che attraversa all'altezza di C. Bianca. Costeggiando il fosso della Capretta, il Borro Fontanelle e la strada vicinale raggiunge C. Bianca (q. 382) e di qui, proseguendo, si congiunge a q. 322 con la strada che porta all'Osteria della Padella e prosegue lungo questa strada fino al bivio per S. Giorgio, prende la strada statale Orvietana (n. 79-*bis*), in direzione est ed in prossimità del km. 10 a q. 550 prende la via che attraverso Quercia Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello, il Pegno, Pod.e Grotte Bandrilli raggiunge Corbara; da qui risale verso nord per la strada che lambendo la località Prati ed attraverso il podere Ischia, raggiunge il fosso dei Grottoni, segue questo corso d'acqua sino alla confluenza nel Tevere e risale quindi il corso del fiume. In prossimità del fosso Pianicello prende in direzione nord il sentiero che attraversa la località Piantatella, passa per la q. 245, costeggia ad ovest il Poggio e prosegue sempre verso nord fino al podere il Colle (q. 337), prosegue sempre lungo il sentiero q. 380 e 390 e quindi piegando verso est raggiunge q. 457 dove segue la strada che porta a Titignano; costeggiando il centro abitato scende lungo la strada verso sud, fino a raggiungere il limite di confine della provincia che segue nella stessa direzione fino al Tevere; risale il Tevere fino ad incontrare il fosso Pasquarella, in prossimità della confluenza di quest'ultimo prende il sentiero che in direzione sud-ovest passa per le quote 304, 398, 460, 467, 494, attraversa la valle Spinosa e raggiunge l'edicola dedicata a S. Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella dei Pazzi. Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al ponte dell'Argentario, superato di poco il ponte a quota 308, prende il sentiero che, in direzione sud, passa attraverso il podere Casanova e le località S. Giorgio, Campo della Macchia, Piano della Fornace sino a raggiungere a q. 463, all'altezza di podere Pantano, la strada che conduce a Montecchio. Segue tale strada sino al centro abitato e superatolo prosegue per la via che conduce a S. Angelo, lo supera sino ad incrociare il fosso della Bandita che discende sino ad incontrare per seguirla la strada che conduce a Tenaglie. Da Tenaglie segue la strada che conduce a Guardea, superato questo centro abitato e passando per il P.te della Stretta segue, sempre verso sud, la strada che costeggia M. Civitelle e Poggio S. Biagio, sino ad incrociare il fosso Porcianese discende lungo il medesimo e successivamente lungo il fosso Pescara fino alla sua confluenza nel Tevere, risale il Tevere fino alla confluenza del fosso di Montecalvello. Risale quindi questo fosso sino al suo incrocio con la strada che conduce a Graffignano (q. 91). Segue tale strada che attraversa Graffignano e Tardane sino ad incrociare quella che conduce a Civitella d'Agliano prosegue lungo quest'ultima in direzione di Civitella d'Agliano e superato il km 24 prende verso nord-ovest il sentiero che passa tra le località Morro della Chiesa e Torriti. Segue questo sentiero che attraversa il Rio Chiaro (q. 214) e prosegue per le quote 252, 299 sino a raggiungere in prossimità del km 8 la strada che da S. Michele in Teverina porta a Civitella d'Agliano. Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di S. Michele in Teverina e quindi prosegue e attraversa Vetriolo, Ponzano per raggiungere Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre sulla stessa strada raggiunge in direzione nord Porano. Passando al di fuori del centro abitato di Porano prosegue per tale strada verso nord fino a raggiungere la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) in prossimità delle C.se Buonviaggio. Segue la strada statale n. 71 sino a V.la Nuova (q. 484) e di qui in linea retta verso ovest passa per le quote 482 (Graticello), 500 (S. Giovanni), fino a quota 530 sulla strada che attraverso Pian Rosato, porta a S. Quirico, segue tale strada fino

a q. 521 per poi prendere il sentiero che, in direzione ovest, porta a la Ceppa, la supera ed all'incrocio del sentiero con il fosso del Piscino segue, in direzione nord-ovest, il limite di confine tra Castel Giorgio ed Orvieto, fino al fosso della Vena, risale quindi questo corso d'acqua sino ad incrociare il sentiero (q. 510) lungo il quale prosegue passando per le quote 516 e 514 fino a raggiungere C. Acquaviva. Da qui prende il sentiero verso nord, attraversa il fosso di S. Antonio e prosegue su tale sentiero fino a raggiungere la strada per pod.re Molare 2°, prima di giungere a questo segue il corso d'acqua che incrocia sino alla sua confluenza in prossimità della così detta Ripa che limita l'altopiano della Piana di Orvieto. Il limite prosegue in direzione nord per la Ripa per poi seguire la strada che porta a Castel Viscardo che supera passando al di fuori del centro abitato; prosegue poi per la strada di monte Rubiaglio fino alla variante a valle dell'abitato.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Orvieto » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati, l'altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra i 100 ed i 500 metri s. m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Orvieto » non deve essere superiore ai q.li 110 di uva per ettaro di coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Terni e di Viterbo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Orvieto » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Orvieto » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino più o meno carico;
odore: delicato e gradevole;
sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo, oppure abboccato fine delicato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

L'uso della specificazione « classico » in aggiunta alla denominazione di origine controllata « Orvieto » è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica sotto indicata, vinificate nella stessa e, comunque, nell'ambito dei comuni, il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.

Tale zona — come da decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1931 — è così delimitata:

Sulla destra del torrente Paglia: partendo dalla stazione di Allerona, il confine segue dapprima la linea ferroviaria Chiusi-Orte, poi il corso del torrente Paglia e di un suo piccolo affluente di destra, fino ad incontrare la strada che sale a Castel Viscardo. Questa strada segna il confine fino al punto in cui incontra la così detta Ripa, che limita l'altopiano vulcanico sovrastante (lato sud-ovest) alla Piana di Orvieto. La Ripa segna il confine sino al ponte del Marchese e di qui, seguendo la strada che conduce a Bagnoregio sino al confine tra le province di Terni e Viterbo, seguendo questo confine sino all'incrocio con fosso Funcello a nord di Castiglione in Teverina, mantenendosi sempre sull'altipiano, torna verso nord scendendo a valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al Tevere poco dopo la confluenza del Paglia.

Sulla sinistra del torrente Paglia: il confine, dallo sbocco del torrente Ritorto (a valle del ponte ferroviario sul Paglia dopo la stazione di Allerona) attraversando il fosso della Sala, si porta al Castello Sala, costeggia la strada Ficulle-Orvieto e tocca Bagni; da qui tocca Pian della Casa e scende al torrente Chiani in contrada S. Carlo, passa presso Morrano Vecchio, poi sotto S. Bartolomeo, tocca Pogliano e Osteria, incontra in contrada Capretta la strada Orvieto-Prodo, raggiunge Osarella, Madonna del Fossatello, Corbara, traversa il fosso del Molinetto, il fosso Ramali e va a finire al Tevere di fronte a Salviano. Da Salviano, il confine è segnato dal bosco che riveste i terreni cretacei del Lias sino a Montecchio. Da qui, per il fosso di Carnano, si chiude al torrente Paglia. (Dato che il fosso di Carnano non si getta nel torrente Paglia, bensì nel Tevere, da tale confluenza il confine risale il Tevere, fino ad incontrare la delimitazione descritta per la zona a destra del torrente Paglia).

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Orvieto » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8029)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.

Nomina dei componenti la commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° aprile 1971, n. 217, concernente la riorganizzazione del dopolavoro dei monopoli di Stato;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge, occorre procedere alla nomina dei componenti e del segretario della commissione del dopolavoro monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 della citata legge;

Vista la designazione del medico fiduciario effettuata dal direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai sensi della lettera *f*) dell'art. 3 della citata legge;

Visto il verbale in data 16 giugno 1971 relativo alla elezione di sette rappresentanti delle sezioni del dopolavoro dei monopoli di Stato effettuata dall'assemblea dei presidenti di sezione;

Decreta:

Art. 1.

Per la durata del triennio 17 giugno 1971-16 giugno 1974 sono nominati componenti della commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato i signori:

Milano dott. Armando, direttore generale dei monopoli di Stato, presidente;

Sinisi dott. Mario, vice direttore generale amministrativo dei monopoli di Stato;

Benincasa dott. Luigi, capo della direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale;

Patrioli dott. ing. Carlo, capo della direzione centrale per i servizi delle manifatture;

Lallini dott. Grimoaldo, capo dell'ufficio centrale dopolavoro;

D'Amico dott. Raffaele, direttore capo della ragioneria dei monopoli di Stato;

Garofalo dott. Salvatore, medico fiduciario della Amministrazione dei monopoli di Stato;

Grimaldi Luigi, De Montis Giovanni, Seggiolini Osvaldo, Mamone dott. Enzo, Venturi Enrico, Marchesini Mario e Guidarelli dott. ing. Adelelmo, rappresentanti delle sezioni del dopolavoro dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Per la durata del triennio indicato al precedente articolo 1 è nominato segretario della commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato, il sig. Fradeani dottor Giorgio, capo revisore in servizio presso la direzione generale dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1971
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 202

(7940)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di cellophan operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di cellophan operanti in provincia di Napoli si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di cellophan operanti in provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7990)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti nelle provincie di Belluno e Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti nelle provincie di Belluno e Pavia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi econo-

mica locale delle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti nelle provincie di Belluno e Pavia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7989)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di vasche da bagno operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di vasche da bagno operanti in provincia di Treviso si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di vasche da bagno operanti in provincia di Treviso.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7988)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento operanti in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento operanti in provincia di Forlì si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento operanti in provincia di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7987)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura calze Arcus, con sede legale in Soncino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Manifattura calze Arcus con sede legale in Soncino (Cremona) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura calze Arcus con sede legale in Soncino (Cremona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7986)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Zanini & Zambelli con stabilimento in Canneto S/Oglio e laboratorio in Marcaria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Zanini & Zambelli con stabilimento in Canneto S/Oglio e laboratorio in Marcaria (Mantova) ha in in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Zanini & Zambelli con stabilimento in Canneto S/Oglio e laboratorio in Marcaria (Mantova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 maggio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7985)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calze operanti in provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di calze operanti in provincia di Varese si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calze operanti in provincia di Varese.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7984)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. RSC Lamberti - industria per la produzione di laterizi di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 novembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. RSC Lamberti - industria per la produzione di laterizi di Enna, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 7 novembre 1970 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. RSC Lamberti - industria per la produzione di laterizi di Enna;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. RSC Lamberti - industria per la produzione di laterizi di Enna;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 novembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. RSC Lamberti industria per la produzione di laterizi di Enna, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 23 dicembre 1970, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7991)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al piano di fabbricazione del comune di Lugo

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna in data 13 agosto 1971, n. 19436, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano di fabbricazione del comune di Lugo relativa ad insediamento dell'edificio destinato ad istituto tecnico commerciale « Compagnoni ».

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria dell'amministrazione provinciale di Ravenna a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 19 novembre 1968, n. 1187.

(7823)

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia Romagna n. 20849/1 in data 3 agosto 1971, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante ai piano regolatore generale del comune di Ferrara relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (istituto magistrale).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 19 novembre 1968, n. 1187.

(7824)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in località « Rocca Cavour » nel comune di Cavour

Con decreto ministeriale 9 luglio 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino a nuova disposizione l'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma in località « Rocca Cavour », in comune di Cavour (Torino), della estensione di ha. 100 circa, i cui confini meglio specificati nella documentazione in atti, sono così delimitati:

dall'abitato di Cavour, strada comunale per cascina Tina di Pietra, Cascina Snuraglia fino all'incrocio con la strada comunale per Abbadia, quindi strada comunale fino all'abitato di Cavour.

(7979)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1971 al registro n. 6 Corpo forestale Stato, foglio n. 165, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 14 marzo 1969 dall'operaio giornaliero Cricenti Nazzareno avverso per il mancato inquadramento fra il personale non di ruolo del Corpo forestale dello Stato, è accolto per illegittimità del provvedimento impugnato perchè omissivo di un compiuto esame della posizione del ricorrente e opponente un diniego all'inquadramento richiesto per la ritenuta preclusione concernente la sua forma di assunzione ed il regime giuridico del suo rapporto di lavoro facendo salvo ogni altro provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente ad oggetto tale compiuta valutazione.

(7762)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1971 al registro n. 6 Corpo forestale Stato, foglio n. 164, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 1° marzo 1969 dall'operaio giornaliero Conte Leonardo avverso per il mancato inquadramento fra il personale non di ruolo del Corpo forestale dello Stato, è accolto per illegittimità del provvedimento impugnato perchè omissivo di un compiuto esame della posizione del ricorrente e opponente un diniego all'inquadramento richiesto per la ritenuta preclusione concernente la sua forma di assunzione ed il regime giuridico del suo rapporto di lavoro facendo salvo ogni altro provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente ad oggetto tale compiuta valutazione.

(7757)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1971 al registro n. 6 Corpo forestale Stato, foglio n. 160, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 15 marzo 1969 dall'operaio giornaliero Benvenuto Eugenio avverso per il mancato inquadramento fra il personale non di ruolo del Corpo forestale dello Stato, è accolto per illegittimità del provvedimento impugnato perchè omissivo di un compiuto esame della posizione del ricorrente e opponente un diniego all'inquadramento richiesto per la ritenuta preclusione concernente la sua forma di assunzione ed il regime giuridico del suo rapporto di lavoro facendo salvo ogni altro provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente ad oggetto tale compiuta valutazione.

(7758)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1971 al registro n. 6 Corpo forestale Stato, foglio, n. 157, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 4 marzo 1969 dall'operaio giornaliero Aloia Benito avverso per il mancato inquadramento fra il personale non di ruolo del Corpo forestale dello Stato, è accolto per illegittimità del provvedimento impugnato perchè omissivo di un compiuto esame della posizione del ricorrente e opponente un diniego all'inquadramento richiesto per la ritenuta preclusione concernente la sua forma di assunzione ed il regime giuridico del suo rapporto di lavoro facendo salvo ogni altro provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente ad oggetto tale compiuta valutazione.

(7759)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1971 al registro n. 6 Corpo forestale Stato, foglio n. 162, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 14 marzo 1969 dall'operaio giornaliero Caruso Giulio avverso per il mancato inquadramento fra il personale non di ruolo del Corpo forestale dello Stato, è accolto per illegittimità del provvedimento impugnato perchè omissivo di un compiuto esame della posizione del ricorrente e opponente un diniego all'inquadramento richiesto per la ritenuta preclusione concernente la sua forma di assunzione ed il regime giuridico del suo rapporto di lavoro facendo salvo ogni altro provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente ad oggetto tale compiuta valutazione.

(7760)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1971 al registro n. 6 Corpo forestale Stato, foglio n. 169, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 6 marzo 1969 dall'operaio giornaliero La Froscia Ciro avverso per il mancato inquadramento fra il personale non di ruolo del Corpo forestale dello Stato, è accolto per illegittimità del provvedimento impugnato perchè omissivo di un compiuto esame della posizione del ricorrente e opponente un diniego all'inquadramento richiesto per la ritenuta preclusione concernente la sua forma di assunzione ed il regime giuridico del suo rapporto di lavoro facendo salvo ogni altro provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente ad oggetto tale compiuta valutazione.

(7761)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di radioattività presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di radioattività, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7949)

Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, è vacante la cattedra di letteratura greca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7948)

Vacanza della prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, è vacante la prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7993)

Vacanza della seconda cattedra di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di economia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7994)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1971, registro n. 48, foglio n. 380, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 agosto 1967 dalla prof.ssa Mano Anna Maria, avverso la mancata attribuzione di 30 punti nelle graduatorie provinciali degli aspiranti non abilitati all'insegnamento di lingua inglese nelle scuole medie, per l'anno scolastico 1967-68.

(7996)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49, foglio n 221, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 27 settembre 1967 dal prof Francesco Lostia, avverso la decisione n. 29586 dell'8 aprile 1967 con la quale il provveditore agli studi di Sassari ha respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro la qualifica di « buono » attribuitagli dal preside della scuola media di Oschiri nell'anno scolastico 1965-66.

(7995)

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1971, registro n. 48, foglio n. 387, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 agosto 1967 dalla prof.ssa Conti Magda nata Pavoni, per lo annullamento della decisione 7 marzo 1967 del provveditore agli studi di Pesaro, con la quale è stato accolto il ricorso gerarchico proposto dalla prof.ssa Laura Carnaroli avverso la nomina conferita il 7 gennaio 1967 dal preside della scuola media « Nuti » di Fano alla prof.ssa Conti.

(7999)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49, foglio n. 222, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 24 novembre 1967 dal prof. Giovanni Milito Pagliara, per l'annullamento della decisione n. 11735 in data 14 luglio 1967 con la quale il provveditore agli studi di Como ha respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro il provvedimento di licenziamento disposto dal preside della scuola media di Colico.

(7998)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1971, registro n. 48, foglio n. 381, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 21 marzo 1969 dalla prof.ssa Maria Citanna, avverso la decisione n. 2153 del 3 febbraio 1969 con la quale il provveditore agli studi di Catanzaro ha accolto il ricorso gerarchico proposto dalla prof.ssa Dell'Aira Silvana e, conseguentemente, ha revocato la nomina già conferita alla prof.ssa Citanna dal preside della scuola media di Briatico.

(8000)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 27 agosto 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	615,05	615,05	615,60	615,05	616,10	615,10	615,25	615,05	615,05	615,05
Dollaro canadese	608,50	608,50	608,50	608,50	608,10	608,30	609,20	608,50	608,50	608 —
Franco svizzero	155°—	155 —	155,45	155 —	154,70	155,10	155,20	155 —	155 —	155 —
Corona danese	83,785	83,785	83,72	83,785	83,20	83,77	83,79	83,785	83,78	83,78
Corona norvegese .	89,43	89,43	89,50	89,43	89 —	89,40	89,30	89,43	89,43	89,43
Corona svedese .	120,72	121,72	121,70	120,72	121,10	121,70	121,70	120,72	121,72	121,70
Fiorino olandese	178,49	178,49	178,75	178,49	177,60	178,55	178,59	178,49	178,49	178,50
Franco belga .	12,74	12,74	12,80	12,74	12,71	12,72	12,7375	12,74	12,74	12,74
Franco francese	111,59	111,59	111,70	111,59	111,80	111,59	111,58	111,59	111,59	111,59
Lira sterlina	1520,50	1520,50	1523 —	1520,50	1521,50	1521,10	1521,25	1520,50	1520,50	1520,50
Marco germanico	180,96	180,96	181,40	180,96	180,80	180,98	181,02	180,96	180,96	180,90
Scellino austriaco .	25,10	25,10	25,15	25,10	25,15	25,12	25,15	25,10	25,10	25,10
Escudo portoghese	22,65	22,65	21,90	22,65	22,10	22,15	22,08	22,65	22,65	22,60
Peseta spagnola .	8,86	8,86	8,85	8,86	8,80	8,84	8,8575	8,86	8,86	8,85

Media dei titoli del 27 agosto 1971

Rendita 5 % 1935	92,30
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,625
» 5 % (Ricostruzione)	90,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,675
» 5 % (Città di Trieste)	91,775
» 5 % (Beni esteri)	89,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,40
» 5,50 % » » 1968-83	88,55
» 5,50 % » » 1969-84	93,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 . .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	98,075
» 5 % (» 1° aprile 1974) .	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,50
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,25
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	93,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,60
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	96,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1971

Dollaro USA	615,15
Dollaro canadese	608,85
Franco svizzero	155,10
Corona danese .	83,787
Corona norvegese .	89,365
Corona svedese .	121,71
Fiorino olandese .	178,54
Franco belga . . .	12,739
Franco francese .	111,585
Lira sterlina . . .	1520,875
Marco germanico .	180,99
Scellino austriaco	25,125
Escudo portoghese	22,365
Peseta spagnola .	8,859

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice e commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso per l'ammissione di otto ufficiali al 6° corso superiore tecnico chimico-fisico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 90, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di otto ufficiali al 6° corso superiore tecnico chimico-fisico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di otto ufficiali al 6° corso superiore tecnico chimico-fisico, è composta come segue:

Presidente:

ten. gen. S.te.ch.fis. s.p.e. Tavolai Virginio.

Membri:

magg. gen. S.te.ch.fis. s.p.e. Artiaco Vittorio;
ten. col. S.te.ch.fis. s.p.e. Tomasi Antonio;
magg. S.te.ch.fis. s.p.e. De Stefano Gennaro.

Segretario senza diritto a voto:

Santoni dott. Alberto, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente art. 1 è integrata, ai sensi dell'art. 20 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse, dai seguenti docenti di lingue estere:

Vricella prof. Arsenio, docente di lingua inglese;
Ungarelli prof. Augusto, docente di lingua francese;
Fidora pro.ssa Anna Marina, docente di lingua tedesca.

Art. 3.

La commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. S.te.ch.fis. s.p.e. Artiaco Vittorio.

Membri:

ten. col. S.te.ch.fis. s.p.e. Giunti Fernando;
ten. col. S.te.ch.fis. s.p.e. Amato Adolfo;
magg. S.te.ch.fis. s.p.e. Perri Giorgio;
magg. S.te.ch.fis. s.p.e. Alberti Alberto;
Malatesta prof. Paolo, per l'esame di chimica generale ed inorganica;
De Franceschi prof. Giovanni, per l'esame di istituzioni di matematica;
Silvestrini prof. Vittorio, per l'esame di fisica ed elettrotecnica generale;
Maura prof. Giancarlo, per l'esame di chimica organica.

Segretario senza diritto a voto:

cap. S.te.ch.fis. s.p.e. Grandoni Pierluigi.

Art. 4.

Ai componenti la commissione di cui ai precedenti articoli, saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1971
Registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 68

(7779)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantuno posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Le prove scritte del concorso per esami a cinquantuno posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 10 febbraio 1968, avranno luogo nei giorni 27 e 28 settembre 1971, alle ore otto presso le seguenti sedi:

Ancona: presso il palazzo degli uffici finanziari, via Palestro, 15;
Bari: presso il villaggio del fanciullo, piazza Giulio Cesare 13;
Bologna: presso l'intendenza di finanza, piazza Malpighi, 19;
Cagliari: presso l'istituto « Sacro Cuore », via Macomer, 29;
Catania: presso le scuole elementari « Giovanni Verga », via Leopardi n. 89/B;
Catanzaro: presso le scuole elementari « Maddalena », largo Marincola Cattaneo;
Genova: presso l'Ente fiera internazionale, padiglione B;
Napoli: presso il palazzo Fondi, via Medina, 24;
Palermo: presso la fiera del Mediterraneo, padiglione n. 4;
Roma: presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;
Venezia: presso la sala degli esami dell'intendenza di finanza, Santangelo 3538.

(7853)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio per la nomina a dieci posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media.

Nel Bollettino ufficiale n. 30, parte II, del 29 luglio 1971, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 aprile 1971, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a dieci posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media.

(7793)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica nel Ministero della pubblica istruzione.

Le prove scritte del concorso per titoli e per esami a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 28 febbraio 1970, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, aula *D*, via Girolamo Induno n. 4 nei giorni 8 e 9 ottobre 1971, con inizio alle ore 8.

(7780)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso a cinquecentocinquanta posti di capo stazione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1971 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio 1970, n. 18878 concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per esami e per titoli, a cinquecentocinquanta posti di capo stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1969, n. 10850.

(7826)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1064 del 17 maggio 1971, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che a seguito di rinuncia dell'avente diritto, si è resa vacante la condotta medica di S. Lorenzo a Merse del comune di Monticiano;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione della suddetta condotta al candidato che segue nella graduatoria di merito degli idonei, approvata con proprio decreto n. 1063 del 17 maggio 1971;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Burchianti è dichiarato vincitore della condotta medica di S. Lorenzo a Merse nel comune di Monticiano.

Il sindaco di Monticiano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio e del comune interessato.

Siena, addì 14 agosto 1971

Il medico provinciale f.f.: BARSINI

(7829)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1624 del 12 giugno 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Viterbo a norma dell'art. 8, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le segnalazioni dei comuni interessati, sulla terna proposta dall'ordine dei medici ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Bianchi dott. Walter, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Scrivano dott. Salvatore, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Realmuto prof. dott. Antonino, medico provinciale capo titolare dell'ufficio del medico provinciale di Latina;

De Antoni prof. dott. Vittorio, primario medico dell'ospedale grande degli infermi di Viterbo;

Poleggi dott. Ezio, primario chirurgo dell'ospedale civile di Tarquinia;

Brutti dott. Alberto, medico condotto.

Segretario:

Ricci dott. Enzo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo e le prove d'esame avranno luogo presso l'ospedale grande degli infermi di Viterbo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 13 agosto 1971

Il medico provinciale: CORDA

(7856)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.